



CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE di PADOVA

Via Longhin, 117 – 35129 Padova
Tel. 049 8944211 Fax 049 8944213
e.mail padova@mail.cgil.it

LE CONTRADDIZIONI SUI TEMI DELLA SICUREZZA

Il recente provvedimento del Governo recente "**disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza**", pone una serie di interrogativi, non solo sul piano politico più generale, ma anche, come rilevato da autorevoli commentatori, sotto il profilo della legittimità giuridica.

Ci limitiamo ad evidenziare alcuni degli aspetti critici più evidenti

La nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza è formulata in modo vago ed ampio con un rischio di interpretazione estensiva che può confliggere con i limiti posti dalla direttiva europea 38/2004.

In particolare vi potrebbe essere il rischio che l'allontanamento per motivi di pubblica sicurezza venga usato come misura generale di "prevenzione".

Nei casi di allontanamento per mancanza dei requisiti, e' imposto un onere di prova dell'avvenuto allontanamento a carico della persona allontanata. Si tratta della presentazione di un'attestazione al consolato italiano nel paese di cui l'interessato e' cittadino. Questa disposizione obbliga l'interessato a recarsi nel paese di propria cittadinanza e ne condiziona il reingresso al fatto che il tentativo di presentare tale attestazione vada a buon fine.

La cosa appare incompatibile con il dettato della Direttiva 38/2004 per i seguenti aspetti:

a) la Direttiva esclude che in questi casi possa essere fatto valere un divieto di reingresso. L'interessato deve quindi poter rientrare, subito dopo aver lasciato l'Italia, alle condizioni ordinarie.

b) la Direttiva non impone alla persona allontanata di tornare nel paese di cui e' cittadino. La cosa e' rilevante per i cittadini comunitari, che potrebbero essere provenienti da uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini; ma lo e' soprattutto per i familiari stranieri del cittadino comunitario, che, in genere, saranno provenienti dallo Stato membro in cui il cittadino comunitario risiedeva, non certo dal paese di cui essi sono cittadini.

Nel testo del decreto occorrerebbe chiarire, dunque, che: i motivi di pubblica sicurezza non possono essere fondati su ragioni di prevenzione generale. E' opportuno introdurre un riferimento all'esistenza di condanne (che restano di per se' insufficienti a giustificare l'allontanamento), perche' questo da' al prefetto e al giudice un'idea dell'entita' della minaccia meritevole di considerazione.

Va anche precisato che i motivi di pubblica sicurezza, per essere considerati *imperativi*, devono corrispondere a situazioni in cui il prolungamento, anche per breve periodo, della permanenza sul territorio nazionale dell'interessato e' assolutamente incompatibile con la tutela dell'interesse fondamentale della societa'.

Devono quindi essere basati sul fatto che l'interessato e' stato condannato ad una pena detentiva non sospesa (altrimenti, sarebbe il giudice stesso ad attestarne la scarsa pericolosita') e, dopo averla espiata, e' giudicato ancora socialmente pericoloso.

Una concreta delimitazione di questa condizione potrebbe essere la seguente: essere sottoposti ad una misura di sicurezza a seguito dell'espiazione di una pena detentiva non sospesa per uno dei delitti di cui all'art. 380 c.p.p. o per uno di quelli non colposi di cui all'art. 381 c.p.p.

Come si vede esistono, a nostro sommo avviso, solide motivazioni di merito, oltre le considerazioni di carattere generale, che ci fanno sostenere la necessità di sottoporre il provvedimento in argomento ad una serie di emendamenti che lo rendano più presentabile, non solo sul piano “politico”, ma anche sotto il profilo della civiltà giuridica. Cerchiamo di evitare che prevalga quella massima secondo la quale al “massimo del diritto corrisponde la maggior ingiustizia possibile”.

Padova, lì 7 novembre 2007

Salvatore Livorno
Segretario confederale cgil